

# **Legge regionale Veneto n. 3 del 3 gennaio 2005 - "Terapia del sorriso e Pet Therapy".**

## **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, con la presente legge intende promuovere la conoscenza lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico - terapeutiche quali la terapia del sorriso o gelotologia e la terapia assistita dagli animali o pet therapy.
2. Ai fini della presente legge si intende per: a) terapia del sorriso, gelotologia o clown terapia la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche. b) **pet therapy** le attività che utilizzano l'impiego di animali in affiancamento alle terapie della medicina tradizionale nella fase terapeutica, quale strumento di promozione della riabilitazione nei confronti della disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di socializzazione con particolare riferimento ai bambini in situazione di disagio, vittime di maltrattamenti, abbandono e abusi e agli anziani autosufficienti e non.

## **Art. 2 - Formazione degli operatori.**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione del Veneto promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendente delle aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e successive modificazioni e, provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e all'effettuazione dell'attività didattico formativa.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali".
3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.
- 3 bis. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi complessivi deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3.

## **Art. 3 - Modalità di applicazione.**

1. La Giunta regionale provvede ogni anno ad emanare un bando di adesione distintamente per la presentazione di progetti di pet therapy e di terapia del sorriso, a cui possono partecipare le aziende ULSS e le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale, su proposta dei direttori generali delle stesse, che devono essere realizzati e nell'ambiente ospedaliero in via prioritaria nei reparti di pediatria, neurologia e oncologia e nelle strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non.
2. L'ammissibilità al finanziamento regionale di cui al comma 1 viene definita sulla base di apposita graduatoria che tiene conto: a) dell'ambito e delle modalità di applicazione dell'utilizzo di animali a fini terapeutici e della gelotologia; b) delle caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all'attività di pet therapy o di gelotologia; c) dei criteri di evidenza scientifica che sono alla base della proposta progettuale, delle procedure e dei protocolli per la progettazione, della realizzazione e valutazione dei programmi di studio e ricerche sull'utilizzo di animali a fini terapeutici e della gelotologia; d) dei criteri di assistenza e cura dell'animale stabiliti mediante apposita convenzione coi servizi veterinari pubblici o con strutture veterinarie private.

## **Art. 4 - Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy.**

Omissis - Abrogato da comma 4 art. 45 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2

**Art. 5 - Fase sperimentale.**

1. I direttori generali delle aziende ULSS e ospedaliere, ove è stata introdotta l'attività di gelotologia e/o di pet therapy, presentano alla Giunta regionale una relazione annuale sull'andamento dell'attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.

**Art. 5 bis - Affidamento di cani abbandonati.**

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la diffusione delle terapie complementari di cui all'articolo 1 e di **incoraggiare l'adozione di animali abbandonati**, è autorizzata a finanziare progetti pilota di affidamento anche a strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non, di cani abbandonati e in custodia presso le strutture preposte.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alle strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non, è concesso un rimborso annuo per le spese di mantenimento degli animali, nel limite massimo di euro 500,00.

**Art. 6 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte mediante prelevamento dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 19, iscritta nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2004; contestualmente la dotazione dell'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" viene incrementata per competenza e cassa di euro 700.000,00.

**Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.